

2. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM-221 del 2 luglio 2021, è stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni recepite nel secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque della Sardegna unitamente alle osservazioni e prescrizioni scaturite in occasione delle consultazioni pubbliche e della procedura di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica.

#### Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

5. L'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, secondo quanto previsto al comma 2 articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, può definire, mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento e sentiti le province e gli enti di governo dell'ambito, gli obiettivi su scala di distretto cui deve attenersi il piano di tutela delle acque della Sardegna che, secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, integra e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto-bacino, il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui di cui all'art. 1.

#### Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è pubblicato sul sito web del distretto idrografico della regione Sardegna all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/>, nonché, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna e la regione Sardegna il cui territorio coincide con il distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna.

Roma, 7 giugno 2023

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*  
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,  
reg. n. 1, foglio n. 2517

23A05019


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 7 giugno 2023.

**Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia 2021-2027, dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d*);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: *a*) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; *b*) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; *c*) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;



Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorità di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto in particolare, l'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che prevede che nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale siano le regioni ad istituire l'Autorità di bacino distrettuale;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che alla lettera g) del comma 1 individua il distretto idrografico della Sicilia;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché, l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia - I aggiornamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 25 del 31 gennaio 2017;


Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'*Action Plan* elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'*Action Plan* elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 3 della legge Regione Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, che ha istituito l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;

Visto il «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano» per l'aggiornamento del piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia predisposto dall'Autorità di bacino, adottato con deliberazione della conferenza istituzionale permanente n. 3 del 2 aprile 2019;

Vista la deliberazione della conferenza istituzionale permanente n. 7 del 2 dicembre 2020, di adozione del documento «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico», versione definitiva predisposta e pubblicata a gennaio 2020 dall'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia;



Vista la deliberazione n. 16 del 2 dicembre 2020 della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 17 del 2 dicembre 2020 della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia», di seguito direttiva «Derivazioni», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo piano di gestione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 7 aprile 2021, di adozione del progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM CRESS 415 del 3 novembre 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 26 del 18 ottobre 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia non debba essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 7 del 22 dicembre 2021 di adozione del secondo aggiornamento del piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere n. 85/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2.

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati:

- relazione generale;
- registro misure;
- registro aree protette;
- programma misure;
- monitoraggio acque superficiali;
- monitoraggio acque sotterranee;
- analisi pressioni;
- analisi economica;

n. dieci tavole degli elaborati cartografici:


1. carta dei corpi idrici sotterranei e delle aree protette associate;

2. carta dei corpi idrici superficiali e delle aree protette associate;

3. carta delle aree protette (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968 n. 1090, al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 102 del testo unico n. 1775/33) e delle acque destinate alla balneazione (ai sensi della direttiva 2006/7/CE);

4. carta delle aree designate per la produzione di *habitat* e specie (SIC e ZPS, vita dei pesci e vita dei molluschi) delle aree sensibili e delle aree vulnerabili ai nitrati;

5. carta dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei;



6. carta dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

7. carta dei corpi idrici sotterranei e delle stazioni di monitoraggio;

8. carta dello stato chimico dei corpi idrici superficiali;

9. carta dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali;

10. carta dei bacini idrografici, dei corpi idrici superficiali e delle stazioni di monitoraggio.

3. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque (2021-2027), con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - n. 415 del 3 novembre 2021, è stato escluso da VAS con raccomandazioni espressamente recepite nel Piano con specifiche integrazioni, costituenti parte integrante del medesimo.

#### Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle acque del distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sicilia il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia è riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

5. L'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, secondo quanto previsto al comma 2, art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, può definire, mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento e sentiti le province e gli enti di Governo dell'ambito, gli obiettivi su scala di distretto cui deve attenersi il piano di tutela delle acque della Sicilia che, secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, integra e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto - bacino, il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia di cui di cui all'art. 1.

#### Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino all'indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia/piano-gestione-distretto-idrografico-sicilia-3deg-ciclo-pianificazione-2021-2027-adottato> - nonché, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia e la Regione Sicilia il cui territorio coincide con il distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

Roma, 7 giugno 2023

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*  
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2515

23A05020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023.

**Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d*);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: *a*) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; *b*) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del perio-

